



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 38/2010

Roma, 22 settembre 2010

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Anagrafe degli amministratori locali e regionali, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istruzioni operative per l'avvio della nuova procedura di acquisizione, elaborazione e diffusione dati.

Ai fini dell'avvio e messa in esercizio della nuova procedura reingegnerizzata di acquisizione, elaborazione e diffusione anche via internet dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali e regionali, la cui raccolta, tenuta e aggiornamento rientra, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle competenze dell'Amministrazione dell'interno e, in specie, di questa Direzione Centrale, si forniscono di seguito gli elementi conoscitivi e le istruzioni operative cui si è fatto richiamo con precedenti circolari, da ultimo con circolare n. 33 del 14 giugno scorso.

Blocco dell'operatività della “vecchia” procedura.

Come già anticipato con la circolare sopracitata, a far data dal 1° agosto scorso è stata completamente bloccata l'operatività della “vecchia” procedura, al fine di provvedere alla migrazione dei dati storici dalla procedura anzidetta a quella nuova.

I tempi presumibili di tale attività di trasferimento dati sono di circa tre mesi, per cui la nuova procedura dovrebbe essere potenzialmente operativa a decorrere, all'incirca, dal 3 novembre p.v.



Qualora non sia stato possibile, prima dell'anzidetto blocco operativo, acquisire e caricare tempestivamente in banca-dati le informazioni anagrafiche richieste con la vecchia procedura, relative o alla tornata elettorale della "primavera" scorsa o a tornate elettorali pregresse o all'aggiornamento di posizioni amministrative in corso di mandato, sarà indispensabile acquisire e caricare le informazioni mancanti in conformità ai nuovi contenuti e criteri classificatori della rilevazione, peraltro parzialmente coincidenti con quelli precedenti, nonché con le modalità della nuova procedura informatica. Laddove necessario, pertanto, dovrà provvedersi a riacquisire presso gli enti locali le informazioni corrispondenti a quanto richiesto dalla nuova procedura di rilevazione.

Caratteristiche principali e obiettivi della nuova procedura.

Le caratteristiche e innovazioni principali della nuova procedura, come già anticipato con precedenti circolari, consistono, in sintesi:

a) nella predisposizione, in luogo dei modelli cartacei (1-C, per le elezioni comunali; 1-P, per le elezioni provinciali; 1-R, per le elezioni regionali), che vengono soppressi, di nuovi applicativi informatici;

b) nella devoluzione dell'attività di gestione di tali applicativi direttamente alle amministrazioni locali interessate (comuni e, in una seconda fase di realizzazione della procedura, anche province), le quali trasmetteranno poi il dato telematico avvalendosi di apposita username e password;

c) nell'attribuzione alle Prefetture (o agli Uffici che svolgono servizio di Prefettura) dell'attività di monitoraggio, controllo e validazione nonché di esecutività del caricamento dati, lasciando alle sole Prefetture capoluogo di regione il compito, dopo averli acquisiti dalla Regione, di inserire e aggiornare i dati concernenti gli amministratori regionali. Nella prima fase di realizzazione della procedura, alle Prefetture verrebbe altresì lasciato l'inserimento e aggiornamento dei dati degli amministratori provinciali.

Gli obiettivi e le finalità della procedura di cui trattasi, la quale, dal punto di vista informatico, è analoga a quella, già positivamente in esercizio da quasi due anni, concernente la rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni, consistono pertanto:

- nell'abbandono del supporto cartaceo, a beneficio del caricamento diretto automatizzato dei dati;
- nello snellimento e velocizzazione degli adempimenti per l'acquisizione delle informazioni;
- nel recupero di tempi di utilizzo di risorse umane, sia a livello locale che nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, centrale e periferica;
- nel miglioramento della qualità del lavoro da parte degli operatori;
- nella sensibile riduzione dei costi amministrativi del procedimento;



- nella implementazione delle informazioni richieste, nell'ambito della previsione normativa di cui all'oggetto, e, quindi, nel potenziamento delle capacità di acquisizione ed elaborazione informatica dei relativi dati.

Messa in esercizio della nuova procedura e attività formativa.

Ai fini dell'avvio e della messa in esercizio della nuova procedura, si fa presente che, per motivi finanziari e anche logistici, non risulta possibile organizzare, o presso gli uffici di questa stessa Direzione Centrale o presso altre strutture del Ministero dell'interno, delle giornate didattico-formative rivolte, alla presenza dei competenti funzionari responsabili o altri addetti di ciascuna di codeste Prefetture, alla illustrazione teorico-pratica, sia di parte amministrativa che di parte informatica, e alla esemplificazione del flusso telematico dei dati, con eventuali esercitazioni pratiche.

Allo stato, quindi, per consentire la necessaria e non più procrastinabile messa in esercizio medesima, codeste Prefetture dovranno farsi carico di una attività sostanzialmente di auto-apprendimento, per agevolare la quale questo Ufficio ha realizzato un progetto di e-learning, la cui elaborazione sarà consultabile nel sito internet del Ministero dell'interno, all'incirca dal 15 ottobre p. v., al seguente indirizzo: <https://daitformazione.interno.it>.

Questa Direzione Centrale, inoltre, compatibilmente con le cennate esigenze finanziarie e logistiche, si riserva di verificare ulteriormente la possibilità di organizzare delle giornate formative nei sensi sopradetti.

Ove ne pervenga richiesta, si assicura comunque fin d'ora la disponibilità dello scrivente Ufficio ad organizzare e tenere, in date da concordare, delle giornate formative a beneficio di gruppi di Prefetture con la partecipazione del rispettivo personale addetto al servizio di anagrafe amministratori locali, restando inteso che gli oneri di missione dovranno gravare su codeste stesse Prefetture. Per ogni eventuale contatto e raccordo telefonico, si fa rinvio ai recapiti indicati in calce alla presente circolare.

L'obiettivo, com'è evidente, e così come avvenuto per la nuova procedura di rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni, è quello di mettere in grado subito tutti i comuni e in una fase successiva anche le province di accedere all'apposita URL del sito internet del Ministero dell'interno-Direzione Centrale dei Servizi elettorali e di provvedere direttamente al caricamento e aggiornamento dei dati dei rispettivi amministratori, con la successiva validazione da parte di codeste Prefetture. Per il raggiungimento di tale obiettivo e per la presentazione e dettagliata illustrazione della procedura, codeste stesse Prefetture dovranno organizzare appositi incontri con i funzionari dei competenti Uffici dei comuni (e in una seconda fase anche delle province) o dovranno comunque attivare ogni altra più proficua iniziativa nei rispettivi ambiti provinciali.

In un primo momento, il caricamento dei dati, non appena acquisiti dagli enti locali, potrebbe presumibilmente far carico a codeste Prefetture.



Non appena possibile, e comunque a regime, il caricamento dovrà invece far carico direttamente ad ogni singolo Comune e, in una fase successiva, anche alla Provincia, previa creazione da parte della competente Prefettura, a beneficio di ciascun ente locale, della rispettiva utenza.

Connessione alla nuova procedura e criteri di navigazione.

L'accesso alla nuova procedura, per codeste Prefetture, sarà visualizzabile e attivabile, a partire, approssimativamente, dal 3 novembre p.v., direttamente sul sito internet del Ministero dell'interno alla seguente URL: <https://anagrafeamministratori.interno.it>.

Nelle more, codeste Prefetture vorranno individuare e segnalare a questa Direzione Centrale, entro il termine massimo del 15 ottobre 2010, l'indirizzo e-mail sul quale dovranno successivamente confluire, da parte di ciascun Comune della provincia e poi anche da parte della stessa Amministrazione provinciale, le comunicazioni relative all'avvenuto caricamento dei dati, ai fini del controllo e validazione della Prefettura stessa. L'individuazione di tale casella di posta elettronica costituisce requisito indispensabile per il funzionamento dell'applicazione. Le segnalazioni a questo Ministero dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: ammel@interno.it.

Allo stesso indirizzo e-mail segnalato da codeste Prefetture, lo scrivente Ufficio darà conferma e avviso dell'avvenuta attivazione della procedura e, inoltre, darà comunicazione, per ogni Prefettura, della username e della password da utilizzarsi per il primo collegamento. Al primo collegamento la procedura, anche per motivi di sicurezza, richiederà immediatamente il cambio della password, che dovrà avere lunghezza compresa tra gli 8 (otto) e i 15 (quindici) caratteri alfanumerici e contenere, entro i primi 8 (otto) caratteri, almeno una lettera maiuscola, un numero ed un segno speciale.

Codeste Prefetture dovranno inoltre individuare la figura dell'amministratore responsabile, al quale, anche per motivi di sicurezza del sistema, dovrà essere riservata la possibilità di creare, sopprimere e modificare le utenze di accesso, sia quelle degli enti locali che quelle della Prefettura medesima. Per tale funzione, dovranno essere designati due operatori, di cui uno in qualità di titolare e l'altro in qualità di sostituto, segnalandone i nominativi, possibilmente entro il suddetto termine del 15 ottobre p. v., al medesimo indirizzo mail ammel@interno.it. Si suggerisce, laddove possibile, per praticità ed anche per agevolare le attività di raccordo con lo scrivente Ufficio centrale, di designare le stesse persone che già svolgono le funzioni di amministratore responsabile delle utenze di accesso alla procedura informatica di rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni.

Per una illustrazione della nuova procedura nel suo complesso e soprattutto del "menu" di navigazione all'interno di essa, codeste Prefetture potranno connettersi alla piattaforma realizzata in attuazione del menzionato progetto di e-learning, che, si ripete, sarà visualizzabile nel sito internet del Ministero dell'interno, all'incirca dal 15 ottobre p.v., all'indirizzo <https://daitformazione.interno.it>.



Predisposizione di un modello cartaceo ed esemplificazione della nuova procedura.

Anche allo scopo di illustrazione ed esemplificazione dei contenuti della nuova procedura, si è ritenuto di predisporre un modello cartaceo, che si allega alla presente circolare unitamente alle tabelle (A, B, C, D, E, F e G) richiamate nel modello stesso.

Tale predisposizione, dettata dalla necessità di dover dare impulso ed avvio ad una nuova procedura pur in assenza di adeguati momenti didattico-formativi, risente ovviamente della difficoltà di riportare su un modello cartaceo degli applicativi informatici con relative maschere, menù a tendina, ecc.

La predisposizione stessa risente, inoltre, della difficoltà di riportare in un modello cartaceo unico delle informazioni che, negli applicativi informatici, sono in parte disallineate, a seconda della tipologia di ente locale (regione; provincia; comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o diversa soglia demografica in alcune regioni a statuto speciale; comune con popolazione sino a 15.000 abitanti, o diversa soglia demografica in alcune regioni a statuto speciale).

Il modello cartaceo – si precisa – come pure gli applicativi informatici sono tarati sulla normativa di fonte statale disciplinante l'ordinamento istituzionale ed elettorale di regioni, province e comuni.

La procedura informatica e, almeno in parte, anche il modello cartaceo tengono comunque conto di alcune specificità previste nell'ordinamento comunale, provinciale e regionale nelle regioni a statuto speciale. Inoltre, anche per le regioni a statuto ordinario si è cercato di tener conto di possibili specificità derivanti dall'esercizio della potestà legislativa delle regioni stesse in materia di elezione dei propri organi di governo, ciò che, com'è noto, può avere già comportato o potrà anche in futuro comportare modifiche all'assetto normativo di fonte statale.

Pur ribadendo che la predisposizione del modello cartaceo ha lo scopo precipuo di anticipare e illustrare la nuova procedura informatica, non v'è dubbio che, fin tanto che la procedura stessa non andrà a regime con il caricamento diretto da parte di ciascun ente locale, al modello cartaceo codeste Prefetture potranno o dovranno fare ricorso per acquisire presso ciascun ente locale gli elementi informativi anagrafici di rispettiva competenza nonché, eventualmente, per aggiornare gli elementi stessi in corso di mandato. Solo nel caso di oggettiva impossibilità al caricamento in ambito provinciale, o per ulteriori sopravvenute esigenze, i modelli cartacei compilati dall'ente locale e vistati dalla Prefettura potranno o dovranno essere trasmessi a questo Ministero.

Illustrazione dei contenuti del modello cartaceo e della nuova procedura informatica.

La procedura anagrafica informatica si compone sia di alcuni **campi predefiniti**, cioè precaricati dallo scrivente Ufficio; sia di **campi obbligatori**, cioè di **informazioni ritenute essenziali**, la cui indicazione è obbligatoria ai fini dell'ulteriore flusso e acquisizione dei dati; sia di **campi non obbligatori**, in quanto relativi a notizie non ritenute essenziali. Ad esempio, le informazioni concernenti gli amministratori non elettivi non possono considerarsi essenziali atteso



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

che è la norma stessa (art. 76, comma 3, del decreto legislativo 267/2000) a stabilire che i relativi dati possano essere acquisiti in anagrafe solo se consensualmente forniti dagli interessati.

Nell'illustrazione del modello cartaceo, si darà pertanto conto sia dei campi che in procedura si troveranno precaricati sia degli elementi informativi da rendere obbligatoriamente.

Il modello cartaceo è formato da un foglio composto di quattro pagine. Qualora, in ragione del numero di consiglieri e assessori spettanti o eletti/nominati presso ciascun ente, lo spazio per la relativa indicazione sia insufficiente, dovrà provvedersi alla compilazione di altri fogli (un secondo, un terzo, ecc.), da numerare progressivamente nella prima pagina di frontespizio in alto a destra (Foglio n. ...).

Come detto, l'allegato modello cartaceo, per esigenze di semplificazione, è stato predisposto in unico esemplare, per cui, sia nella prima pagina di frontespizio che nelle pagine interne, andranno barrate le parti che non interessano.

Tale modello, pertanto, a seconda dei casi, dovrà essere sottoscritto, nella prima pagina, dal sindaco o presidente di provincia o presidente di regione e dal segretario comunale o provinciale o dal competente funzionario regionale e, qualora venga trasmesso a questo Ministero, dovrà essere vistato dal dirigente della Prefettura-U.T.G. (o, in particolare, della Prefettura-U.T.G. capoluogo di regione) o del Commissariato del Governo nelle Province Autonome di Trento o di Bolzano.

La prima pagina di frontespizio contiene, anzitutto, le seguenti notizie sugli eventi da cui ha avuto inizio la consiliatura:

- "data elezione", intendendosi il giorno o i giorni di svolgimento delle votazioni o, in caso di successivo ballottaggio per l'elezione del sindaco o presidente di provincia, del primo turno di votazioni;

- "data ballottaggio", intendendosi il giorno o i giorni di svolgimento delle votazioni per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco o presidente di provincia;

- "data proclamazione", intendendosi il giorno in cui il competente Ufficio "superiore" (Ufficio centrale regionale e Uffici centrali circoscrizionali, per le elezioni regionali; Ufficio elettorale centrale, per le elezioni provinciali; Ufficio centrale o Adunanza dei presidenti delle sezioni o Ufficio dell'unica sezione, per le elezioni comunali) avrà provveduto, all'esito del procedimento elettorale e dell'accertamento del relativo risultato, alla definitiva proclamazione degli eletti. Qualora gli atti di proclamazione siano stati più di uno, ad esempio perché adottati da più Organi collegiali aventi nel procedimento distinti ambiti di competenza su base territoriale, come nel caso delle elezioni regionali, dovrà indicarsi il giorno dell'ultimo di tali atti di proclamazione;

- "data convalida", intendendosi il giorno in cui l'organo consiliare, nella sua prima seduta, avrà provveduto all'esame della condizione degli eletti e alla loro convalida.



Tra le notizie predette, quelle relative a “data elezione” e “data ballottaggio” nella procedura informatica sono precaricate da questo Ufficio centrale.

La stessa prima pagina di frontespizio contiene, poi, una serie di notizie riassuntive sul numero dei consiglieri e degli assessori.

E' importante evidenziare subito che nella procedura informatica solo alcuni campi devono essere compilati dall'operatore, mentre altri campi costituiscono esclusivamente la progressiva risultante dell'inserimento man mano, da parte dell'operatore medesimo, dei dati relativi ad ogni singolo amministratore, eletto o nominato.

Nel ribadire che il modello cartaceo viene predisposto soprattutto per anticipare ed esemplificare la nuova procedura informatica e nel fare riserva, immediatamente dopo, di ulteriori specificazioni al riguardo, si illustrano di seguito le notizie riassuntive sul numero dei consiglieri e degli assessori:

- consiglieri “spettanti”, intendendosi il numero dei consiglieri comunali, provinciali o regionali assegnati all'ente dalla legge statale o regionale (ad es., per comuni e province nelle regioni a statuto ordinario, dall'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le riduzioni numeriche, man mano applicabili, di cui all'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010, e successive modificazioni). Nel numero complessivo dei consiglieri “spettanti” non va computato il sindaco o presidente di provincia o presidente di regione;

- consiglieri “eletti”, intendendosi il numero dei consiglieri comunali, provinciali o regionali effettivamente proclamati eletti dai competenti Uffici superiori, evidenziando che, solo nel caso di elezioni regionali, il numero dei consiglieri “eletti” potrà anche essere superiore al numero di quelli “spettanti”, mentre, soprattutto nel caso di elezioni in comuni piccoli laddove venga ammessa una sola lista, il numero dei consiglieri “eletti” potrà essere invece inferiore al numero degli “spettanti”;

- consiglieri “in carica”, intendendosi il numero dei consiglieri comunali, provinciali o regionali che abbiano effettivamente assunto la carica a seguito della proclamazione e della convalida degli eletti o delle eventuali surrogazioni. Tale numero, com'è ovvio, dovrebbe tendenzialmente coincidere con quello dei consiglieri “eletti”;

- consiglieri “in carica ... di cui sospesi”, intendendosi il numero dei consiglieri comunali, provinciali o regionali che, pur restando formalmente in carica a seguito della proclamazione e della convalida degli eletti o delle eventuali surrogazioni, siano stati sospesi dalla carica stessa, ad es. in conseguenza del verificarsi di una delle fattispecie di sospensione di diritto, per comuni e province, di cui all'art. 59 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e, per le regioni, di cui all'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- consiglieri “supplenti”, intendendosi il numero dei consiglieri comunali, provinciali o regionali che, a seguito di provvedimenti di sospensione di consiglieri in carica e ai fini della temporanea sostituzione di essi, siano stati affidatari dell'incarico della supplenza per l'esercizio



delle funzioni di consigliere, ai sensi, per comuni e province, dell'art. 45 del decreto legislativo n. 267/2000;

- assessori “spettanti”, intendendosi il numero massimo (o comunque il numero predeterminato) di assessori comunali, provinciali o regionali stabilito o dallo stesso ente locale territoriale con propria norma, e cioè con lo statuto, per comuni e province, o con la legge regionale, per le regioni, oppure, in mancanza di tale autonoma previsione normativa, stabilito dalla legge statale (al riguardo, per comuni e province nelle regioni a statuto ordinario, si richiamano le norme dell'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010, e successive modificazioni). Nel numero complessivo degli assessori “spettanti” non va computato il sindaco o presidente di provincia o presidente di regione;

- assessori “nominati”, intendendosi il numero degli assessori comunali, provinciali o regionali effettivamente nominati dal sindaco o dal presidente di provincia o dal presidente di regione, entro i limiti numerici massimi, ovviamente, degli assessori “spettanti”;

- assessori “in carica”, il cui numero non può che coincidere con quello degli assessori “nominati”, dando per acquisito che alla nomina da parte del sindaco, presidente di provincia o presidente di regione abbia fatto seguito l'effettiva accettazione e assunzione della carica assessorile;

- assessori “in carica ... di cui esterni al consiglio”, intendendosi il numero degli assessori comunali, provinciali o regionali nominati alla carica assessorile dal capo dell'amministrazione locale al di fuori dei componenti dell'organo consiliare. Nell'ambito delle regioni a statuto ordinario, si ricorda che, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la possibilità di nomina alla carica di assessore al di fuori dei componenti del consiglio, oltre che nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, esiste anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ove previsto dallo statuto dell'ente;

- assessori “in carica ... di cui sospesi”, intendendosi il numero degli assessori comunali, provinciali o regionali che, pur restando formalmente in carica a seguito della nomina da parte del sindaco, presidente di provincia o presidente di regione, siano stati sospesi dalla carica stessa, ad es. in conseguenza del verificarsi di una delle fattispecie di sospensione di diritto, per comuni e province, di cui all'art. 59 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e, per le regioni, di cui all'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

A scioglimento della riserva innanzi formulata, si chiarisce che nella procedura informatica, mentre il dato relativo ai consiglieri “spettanti” viene precaricato da questo Ufficio sulla base del disposto normativo e della popolazione residente censita in ciascun ente, l'operatore dovrà invece inserire, nell'apposita maschera, solo le informazioni relative ai consiglieri “eletti” nonché quelle relative ad assessori “spettanti” e “nominati”. I campi successivi, infatti, troveranno automatica implementazione man mano che l'operatore inserirà in procedura le informazioni di ogni singolo amministratore, elettivo o nominato. Ad esempio, non appena saranno stati inseriti tutti i nominativi dei consiglieri e degli assessori, il dato rispettivo di quelli “in carica” coinciderà tendenzialmente



con il numero dei consiglieri “eletti” o coinciderà sicuramente con il numero degli assessori “nominati”.

La prima pagina di frontespizio reca, infine, la data di rilevazione della situazione amministrativa rappresentata nel modello cartaceo.

Le due pagine interne del modello cartaceo riassumono schematicamente le informazioni richieste per ciascuno degli amministratori comunali, provinciali o regionali, a seconda del tipo di ente, barrando, anche in questo caso, le parti che non interessano.

Nella prima colonna (“Carica”), il primo spazio è riservato al sindaco o presidente di provincia o presidente di regione; undici spazi sono riservati ai consiglieri; tre spazi sono riservati agli assessori. Qualora gli spazi non fossero sufficienti, come già precisato, occorrerà utilizzare un secondo foglio o anche un terzo e così via, numerandoli progressivamente nella prima pagina di frontespizio, in alto a destra. Per i comuni della Regione Autonoma Valle d’Aosta, poiché la legge regionale prevede l’elezione diretta, oltre che del Sindaco, anche del Vicesindaco, dovranno essere indicati, nelle successive colonne, i dati relativi, in ordine, prima al Sindaco e poi al Vicesindaco di medesima origine elettiva.

Le informazioni relative agli amministratori sono distinte in: “Dati Anagrafici”; “Attribuzioni”, “Titoli e Professioni”; “Dati Politici”; “Assunzione Carica Elettiva”; “Assunzione Carica Assessorile”.

Per agevolare il compilatore, sono scuriti gli spazi in colonna che non devono essere riempiti perché corrispondenti ad informazioni che non possono riguardare determinate cariche amministrative.

I “Dati Anagrafici”, a loro volta, consistono in:

- cognome, nome e anche pseudonimo dell’amministratore, intendendosi per pseudonimo quello eventualmente utilizzato per una migliore identificazione dell’interessato, ad esempio nello stesso manifesto con le liste dei candidati affisso prima della elezione o nella stessa scheda di votazione;
- indicazione del sesso (M/F);
- data di nascita;
- luogo di nascita, con l’indicazione, rispettivamente, del comune di nascita e della sigla della provincia in cui, a quella data, il comune stesso era ricompreso;
- cittadinanza. Tale informazione, per praticità, dovrà essere specificata solo se la cittadinanza sia diversa da quella italiana, cioè di un Paese dell’Unione europea diverso dall’Italia: com’è noto, infatti, ai sensi e con le modalità del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune italiano dove risiedono, sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e possono essere altresì nominati a componenti della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vicesindaco. Ai fini della indicazione della cittadinanza, sarà sufficiente



scrivere il numero corrispondente all'elenco in ordine alfabetico dei 26 Paesi UE diversi dall'Italia di cui alla Tabella A.

Nella procedura informatica, **tra i “Dati Anagrafici”**, almeno per quanto concerne gli amministratori elettivi (sindaco/presidente provincia/presidente regione e consiglieri) **sono considerati essenziali**, e quindi da completarsi obbligatoriamente, solo **quelli relativi a “cognome e nome”**. E' tuttavia **importante che siano inseriti anche i dati relativi al sesso e alla data di nascita**. I dati degli amministratori non elettivi, cioè degli assessori, si rammenta, sono forniti solo consensualmente dai medesimi.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di norma, gli assessori sono nominati nell'ambito dei consiglieri comunali eletti, per cui sarà sufficiente, ai fini di una adeguata identificazione, riscrivere nell'apposito spazio della voce “assessori”, il “cognome e nome” e possibilmente anche il sesso e la data di nascita dell'amministratore già inserito come consigliere.

La voce “Attribuzioni”, sia pur parzialmente disallineandosi rispetto alla procedura informatica, per comodità, intende ricomprendere delle informazioni aggiuntive relative, soprattutto, ad ulteriori o particolari incarichi esercitati o conferiti in correlazione alla carica di consigliere o di assessore rivestita (vicesindaco o vicepresidente di provincia o di regione, di origine elettiva, in quanto già risultato eletto come componente dell'organo consiliare; vicesindaco o vicepresidente di provincia o di regione, non di origine elettiva, in quanto esterno rispetto ai componenti dell'organo consiliare; presidente del consiglio comunale, provinciale o regionale; vicepresidente del consiglio comunale, provinciale o regionale; assessore comunale, provinciale o regionale, di origine elettiva, in quanto già risultato eletto come componente dell'organo consiliare; assessore comunale, provinciale o regionale, non di origine elettiva, in quanto esterno rispetto ai componenti dell'organo consiliare; consigliere delegato dal sindaco all'esercizio di proprie funzioni nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti).

Occorrerà quindi indicare nel riquadro in colonna il numero corrispondente alla attribuzione medesima, sulla base della Tabella B allegata al modello cartaceo.

Tra le attribuzioni, come si sarà notato, è stata inserita quella corrispondente alla recente previsione normativa di cui all'art. 2, comma 186, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010, concernente la possibilità, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori. Essendone recentissima l'introduzione normativa, la procedura informatizzata non contempla ancora il nuovo istituto giuridico, per cui si provvederà successivamente alla relativa implementazione. Nelle more, le informazioni sull'eventuale esercizio di siffatta delega di funzioni sindacali potranno acquisirsi a mezzo dell'allegato modello cartaceo. In particolare, per i consiglieri comunali delegati all'esercizio di funzioni sindacali, la data dei relativi provvedimenti e l'oggetto della delega conferita potranno essere inseriti nelle ultime due colonne del modello cartaceo (“Data Nomina” e “Delega Assessorile”, nell'ambito dei dati relativi a “Assunzione Carica Assessorile”).

La categoria “Titoli e Professioni” ricomprende le informazioni relative a:



- “Titolo accademico/professionale”, con l’indicazione di una delle voci di cui alla Tabella C allegata al modello cartaceo (“ARCH”, “AVV”, “DOTT”, ecc.);

- “Titolo di studio”, con l’indicazione del numero corrispondente ad una delle voci di cui alla Tabella D allegata al modello cartaceo (“nessun titolo di studio conseguito”, “licenza elementare”, “licenza media inferiore”, ecc.). Può essere utile precisare che la voce “nessun titolo di studio conseguito” contraddistingue chi è sprovvisto anche della licenza elementare, ciò che, all’attualità, ha la pressoché esclusiva funzione di consentire una migrazione di dati nella nuova procedura quanto più possibile corrispondente alla classificazione della “vecchia” banca-dati;

- “Professione”, con l’indicazione del numero corrispondente ad una delle voci di cui alla Tabella E allegata al modello cartaceo. La classificazione di professioni e mestieri rielaborata e adottata dallo scrivente Ufficio viene articolata in 22 categorie (“1. Componenti di assemblee legislative nazionali e comunitarie o di organi di governo a livello nazionale e comunitario”; “2. Dirigenti di amministrazioni, organi ed enti pubblici”; ecc. fino a: “22. Condizioni non professionali”), le quali, a loro volta, sono articolate in un secondo e ultimo livello di dettaglio (“1.1 Componente della Camera dei deputati”; “1.2 Componente del Senato della Repubblica”; ecc.). L’indicazione numerica dovrà corrispondere ad una professione di cui al secondo livello di dettaglio.

Nella procedura informatica, i dati relativi a “Titoli e Professioni” non sono considerati essenziali, e quindi da compilare obbligatoriamente ai fini dell’ulteriore flusso informatico.

I “Dati Politici” consistono nei seguenti:

- “Lista di appartenenza/Liste collegate Presidente Regione”, dovendosi indicare la denominazione, a seconda dei casi, e anche in relazione al sistema elettorale eventualmente adottato con statuto e leggi regionali, o della unica lista di appartenenza del candidato eletto presidente della regione o delle più liste collegate al presidente eletto medesimo. Ove lo spazio nella colonna sia insufficiente per l’elencazione di tutte le liste collegate al Presidente della regione, dovranno utilizzarsi anche gli appositi spazi riservati nella quarta e ultima pagina del modello cartaceo;

- “Liste/Gruppi collegate/i al Sindaco/Presidente Provincia”, dovendosi indicare la denominazione, a seconda dei casi e dei sistemi elettorali applicabili per le province e per i comuni di differente fascia demografica, o della unica lista o dell’unico gruppo di candidati oppure delle più liste o gruppi di candidati collegati al candidato eletto sindaco del comune o presidente della provincia. Ove lo spazio nella colonna sia insufficiente per l’elencazione di tutte le liste o di tutti i gruppi collegati al Sindaco o al Presidente della provincia, dovranno utilizzarsi anche gli appositi spazi riservati nella quarta e ultima pagina del modello cartaceo;

- “Lista/Gruppo di appartenenza del consigliere”, dovendosi indicare la denominazione o della lista o del gruppo di candidati di appartenenza del candidato eletto consigliere comunale, provinciale o regionale. Nei casi in cui il seggio di consigliere sia stato attribuito al candidato sindaco o presidente di provincia o presidente di regione non eletto a tale carica, dovrà essere



indicata la denominazione delle più liste o dei più gruppi di candidati eventualmente collegati al medesimo. Ove lo spazio nella colonna sia insufficiente per l'elencazione di tutte le liste o di tutti i gruppi collegati al candidato non eletto sindaco o presidente di provincia o presidente di regione, dovranno utilizzarsi anche gli appositi spazi riservati nella quarta e ultima pagina del modello cartaceo, previa indicazione del nome e cognome dell'amministratore in questione. Si noti bene che la nuova procedura informatica, al momento, non consente, per gli amministratori con carica di consigliere, l'inserimento di più liste o più gruppi di candidati, per cui dovrà provvedersi successivamente alla relativa implementazione. Nei casi, pertanto, in cui dei candidati sindaci o dei candidati presidenti di provincia o di regione siano proclamati eletti consiglieri, a meno che i medesimi non risultino collegati a una sola lista o a un solo gruppo di candidati, la denominazione delle più liste o dei più gruppi collegati potrà essere indicata solo nel modello cartaceo;

- "Area politica di riferimento di Liste/Gruppi collegate/i al Sindaco/Presidente Provincia/Presidente Regione", dovendosi indicare, secondo la valutazione dello stesso Capo dell'Amministrazione comunale, provinciale o regionale, quale sia, dell'unica Lista o dell'unico Gruppo oppure della coalizione di più Liste o di più Gruppi collegati al predetto, la "Area politica di riferimento", intendendo per tale una di quelle di cui alla Tabella F ("Centro"; "Destra"; "Sinistra"; "Centro-destra"; "Centro-sinistra"; "Nessuna area politica di riferimento"; "Altro (area politica di riferimento non individuabile, eterogenea, ecc.)". Nel modello cartaceo, dovrà essere indicato il numero corrispondente alla "area politica" di cui alla cennata tabella F. Le ultime due voci della Tabella in questione, com'è evidente, consentono al capo dell'Amministrazione locale o di affermare che la formazione politica-elettorale di cui è espressione non ha alcuna "coloritura" politica sostanzialmente corrispondente agli schieramenti di livello nazionale; o di ritenere che per la stessa formazione elettorale è impossibile o comunque difficoltoso rinvenire una "coloritura" nei sensi detti, in relazione alla eterogeneità delle proprie componenti o ad altri fattori;

- "Gruppo consiliare", dovendosi indicare il numero (1, 2 o 3) corrispondente ad una delle seguenti ipotesi: 1. "Gruppo consiliare facente parte della coalizione a sostegno del Sindaco/Presidente di Provincia/Presidente di regione"; 2. "Gruppo consiliare facente parte di formazioni politiche di opposizione al Sindaco/Presidente di Provincia/Presidente di regione"; 3. "Gruppo consiliare misto - indipendente". Tale informazione, com'è evidente, consentirà, soprattutto nel corso della consiliatura, di verificare se vi saranno spostamenti nella collocazione politica e di governo dell'ente di ogni singolo consigliere, anche a prescindere dalla lista o gruppo elettorale di originaria appartenenza.

Nella procedura informatica, **tutti i "Dati Politici", concernenti gli amministratori elettivi** (sindaco/presidente provincia/presidente regione e consiglieri) nonché gli assessori originariamente eletti consiglieri, **sono considerati essenziali**, e quindi da completarsi obbligatoriamente, tranne quello del gruppo consiliare.

La voce "Assunzione Carica Elettiva", ovviamente riferita solo agli amministratori di origine elettiva (Sindaci e Presidenti di Provincia o di Regione; Consiglieri comunali, provinciali o regionali), ricomprende le informazioni relative a:



- “Evento Investitura Sindaco/Presidente/Consigliere”, dovendosi indicare il numero (1, 2 o 3) corrispondente ad una delle seguenti ipotesi da cui può originare l’investitura alla carica elettiva di Sindaco, Presidente di provincia o Presidente di Regione o di Consigliere comunale, provinciale o regionale: 1. “Proclamazione”, da parte del competente ufficio “superiore” preposto; 2. “Surrogazione”, a seguito di scorrimento, per qualsiasi motivo, nella graduatoria dei candidati della lista elettorale; 3. “Sentenza”, a seguito di pronuncia del giudice amministrativo di correzione dei risultati;

- “Data Evento Investitura”, dovendosi indicare la data dell’evento da cui è originata l’investitura alla carica elettiva dianzi detta, soltanto, però, nelle ipotesi di investitura a seguito di “surrogazione” o di “sentenza”. Resta inteso che qualora la carica elettiva origini dalla “proclamazione” da parte dell’Ufficio superiore preposto, la data relativa sarà quella già indicata, per la generalità degli amministratori elettivi, nella prima pagina di frontespizio;

- “Data Convalida”, dovendosi indicare il giorno in cui l’organo consiliare comunale, provinciale o regionale avrà provveduto all’esame della condizione di coloro che vengano dichiarati eletti in un momento successivo, cioè a seguito di “surrogazione” per qualsiasi motivo o di una “sentenza” del giudice amministrativo di correzione del risultato elettorale. Resta inteso che, qualora la convalida sia avvenuta “ab origine” nel corso della prima seduta dell’organo consiliare appena eletto, la data relativa sarà quella già indicata, per la generalità degli amministratori elettivi, nella prima pagina di frontespizio.

Nella procedura informatica, **tutti i dati relativi alla “Assunzione Carica Elettiva” sono considerati essenziali**, e quindi da completarsi obbligatoriamente.

La voce “Assunzione Carica Assessorile”, ovviamente riferita, in linea di massima, solo agli assessori comunali, provinciali o regionali, ricomprende le informazioni relative a:

- “Data Nomina”, intendendosi la data del provvedimento del Capo dell’Amministrazione (Sindaco, Presidente di provincia o Presidente di regione) di nomina dell’interessato alla carica di assessore;

- “Delega Assessorile”, con l’indicazione del numero corrispondente ad una delle ripartizioni di attribuzioni che, sulla base di una casistica generale e secondo la classificazione elaborata dallo scrivente Ufficio e riportata nella Tabella G allegata al modello cartaceo, possono costituire l’oggetto della delega conferita dal Capo dell’Amministrazione locale a ciascun assessore. La citata classificazione di cui alla Tabella F è articolata in 11 categorie (“1. Ambiente e territorio”; “2. Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero”; ecc.) che, a loro volta, sono articolate in un secondo livello di dettaglio (“1.01. Ambiente”; “1.02. Verde pubblico”; ecc.). L’indicazione numerica potrà corrispondere ad una delega assessorile di cui al secondo livello di dettaglio o potrà anche “fermarsi” al primo livello.

Come già detto, nella ipotesi di consiglieri di comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti ai quali il Sindaco abbia delegato l’esercizio di proprie funzioni ai sensi dell’art. 2, comma 186, lettera c) della citata legge n. 191/2009, nelle due colonne “Data Nomina” e “Delega Assessorile”



potranno essere inserite le informazioni relative, rispettivamente, alla data del provvedimento sindacale di delega e all'oggetto della delega stessa.

Inoltre, nei comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella predetta colonna "Delega Assessorile" potrà indicarsi l'oggetto delle deleghe conferite al Vicesindaco di origine elettiva.

Nella procedura informatica, i dati relativi alla "Assunzione Carica Assessorile" non possono considerarsi essenziali, e quindi da completarsi obbligatoriamente, in quanto forniti solo in via consensuale dagli assessori interessati.

Nella quarta e ultima pagina del modello cartaceo sono infine riportate le note cui si fa di volta in volta richiamo nel modello medesimo, soprattutto con riferimento alle allegate Tabelle A, B, C, D, E, F e G.

Nella stessa pagina, inoltre, sono riservati appositi spazi, laddove quelli nelle colonne delle pagine interne siano insufficienti, per l'elencazione, a seconda dei casi, di tutte le liste collegate al Presidente della regione o di tutte le liste o di tutti i gruppi collegati al Sindaco o al Presidente della provincia o, ancora, di tutte le liste o di tutti i gruppi collegati al candidato sindaco o presidente di provincia o presidente di regione (da indicarsi nominativamente) che, pur non essendo stato eletto a tale carica, è risultato eletto consigliere.

Il modello cartaceo, infine, reca l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sulle finalità, sulle modalità di utilizzo e sulla titolarità al trattamento, sia cartaceo che informatico, dei dati di cui all'Anagrafe in oggetto.

Aggiornamento delle situazioni amministrative in corso di mandato.

La nuova procedura informatizzata consente il caricamento diretto di tutte le informazioni concernenti l'aggiornamento della situazione giuridica di ciascun amministratore durante l'intero arco della consiliatura, successivamente, cioè, alle fasi di prima costituzione degli organi di governo dell'ente (elezione, proclamazione e convalida degli amministratori di origine elettiva e nomina degli assessori).

Gli anzidetti aggiornamenti potranno consistere, ad esempio, nella cessazione, per determinati motivi e ad una certa data, dalle rispettive cariche e nel subentro di altri amministratori nelle medesime cariche; nel conferimento, in relazione alla carica rivestita, di determinate attribuzioni; nella acquisizione di titoli di studio di maggiore rilevanza rispetto a quelli in origine posseduti e dichiarati; nel mutamento della professione esercitata; nel passaggio ad un gruppo consiliare facente parte di uno schieramento diverso rispetto a quello di inizio mandato; ecc.

* * * * *



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ai fini di ogni utile comunicazione e per qualsiasi chiarimento e approfondimento, si assicura la massima disponibilità dello scrivente Ufficio centrale e, in particolare, del personale preposto alla gestione della banca dati anagrafica di cui all'oggetto, che sarà possibile contattare ai seguenti numeri e indirizzi e-mail:

- per aspetti amministrativi, tel. 06/46525385 – 46538182 – 46538179 – 46536736 – 46547337; indirizzo e-mail: consel@interno.it;

- per aspetti tecnico-informatici, tel 06/46548037 – 46548038 – 46548039; indirizzo e-mail: ammel@interno.it.

Si confida, conclusivamente, nella consueta e insostituibile collaborazione delle SS.LL., la cui attività, ivi compresa quella di sensibilizzazione e raccordo nei confronti delle amministrazioni locali e territoriali, sarà di imprescindibile contributo per il raggiungimento del nuovo importante obiettivo perseverato dall'Amministrazione dell'interno.

Si ringrazia dell'attenzione, con preghiera di un cortese cenno di assicurazione e adempimento, informandosi che della presente circolare, del modello cartaceo allegato e delle tabelle richiamate e allegate sarà curata sia la pubblicazione nel sito intranet della Direzione Centrale dei Servizi elettorali che la trasmissione a codeste Prefetture via e-mail.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Paolo Guglielman)

CAP/